



Potenziamento ed aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare

Atto del Governo 113

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	113
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16/08/2019	13/08/2019
annuncio:	24/09/2019	18/09/2019
assegnazione:	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere:	28/10/2019	28/10/2019
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 18 settembre 2019; scadenza termine il 18 settembre 2019	V Bilancio (Assegnato il 18 settembre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine l'8 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. 04/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della **capacità di autoprotezione dei velivoli** da trasporto dell'Aeronautica militare (**Atto n. 113**).

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di

assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

Contenuto

L'atto del governo in esame è relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di **autoprotezione dei velivoli** da trasporto dell'Aeronautica militare (Atto n. 113).

Secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame nasce dall'esigenza della Difesa di avere una capacità di mobilità aerea che permetta di proiettare *hard e soft power* nelle aeree di interesse nazionale. Tale capacità comprende il trasporto (uomini, mezzi e materiali), l'aviolancio, il rifornimento in volo (*high altitude* e *low altitude/low speed*) e l'evacuazione di personale (sia per sottrarsi da condizioni di pericolo, sia per motivi sanitari). Nel dettaglio il programma prevede lo **sviluppo di nuovi sistemi di autoprotezione** in grado di rilevare, identificare e contrastare i sensori utilizzati dai sistemi d'arma anti-aerei per l'ingaggio dei bersagli anche in condizioni di spettro elettromagnetico altamente congestionato e contestato nonché l'aggiornamento di quelli già in dotazione, al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica della minaccia di abbattimento.

Al riguardo, si segnala che il programma in esame è espressamente richiamato nella parte seconda del DPP 2019-2021 (cfr. precedente paragrafo "presupposti normativi") relativa ai programmi d'investimento della Difesa in avvio nel 2019.

Nel richiamato documento si rende noto che "Il programma prevede lo sviluppo di sistemi di autoprotezione destinati agli aeromobili *Combat Support* della Difesa ed a quelli della flotta di Stato, che ne risultano al momento sprovvisti, nonché l'aggiornamento dei sistemi in dotazione per minimizzare il rischio di abbattimento degli aeromobili impiegati in operazioni di *Combat Search & Rescue*, Rifornimento in Volo e Trasporto Aereo, anche strategico e di Stato. Il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1 c. 140 della LEGGE DI BILANCIO 2017 e art 1 co 1072 LdB 2018.

Il costo complessivo del programma è stimato in **243,5 milioni di euro**, dal 2019 al 2030, ripartito per 170 milioni di euro a valere sullo stato di previsione della difesa di cui all'art.1 co.1072 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e 73,5 milioni di euro a valere sull'articolo 1 co.140 L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), l'onere verrà ripartito secondo il seguente cronoprogramma:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
Oneri co. 1072	25	15	15	15	35	35	30	-	-	-	-	-	170
Oneri co. 140	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	30	23,5	73,5

Si ricorda che il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La **legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072)**, ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MISE). L'ultima legge di bilancio 2019-2021, ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali (art.1 c. 95). La principale differenza tra il "Fondo per le Amministrazioni Centrali" e il "Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali" è l'assenza in quest'ultimo della previsione relativa alla settorializzazione di specifiche "categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Quale elemento di novità rispetto ai Fondi (art.1 co.140 della LdB 2017 e art.1 co.1072 della LdB 2018) è opportuno evidenziare che l'attuale portato normativo prevede la revoca delle risorse stanziati nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva assegnazione e il relativo reindirizzamento a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso comma.

La scheda illustrativa indica che il **settore industriale interessato** è in prevalenza quello dell'industria aerospaziale con particolare riferimento allo sviluppo ed alla produzione di sistemi di autoprotezione di aeromobili. Nel dettaglio le industrie di produzione saranno quelle dei sistemi elettronici e di alta tecnologia localizzate nell'area romana, incluso il tecno-polo tiburtino. Le ditte aeronautiche responsabili dell'integrazione dei sistemi a bordo sono localizzate nelle aree di Torino, Varese e Napoli. Allo stato non sono quantificate le ricadute occupazionali del programma in esame sebbene si prevedano "ricadute occupazionali significative".

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici") e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento il **diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 22

Camera: Atti del Governo n. 113

23 settembre 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Difesa

st_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD_difesa